



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 21/04/2020

FATTO

Il ricorrente riferisce di aver essere in possesso di due BFP della serie "Q/P" del valore di £ 500.000 ciascuno, emessi entrambi il 16.12.1986.

Precisa che su entrambi i titoli, sulla parte frontale, veniva apposto un timbro con la dicitura "Q/P". Sulla parte posteriore, invece, veniva apposto un timbro con i nuovi tassi; tuttavia, tale stampigliatura riportava "solo 4 scaglioni di durata, lasciando inalterato il 5° scaglione (periodo dal 21° al 30° anno)".

Riferisce altresì di aver già riscosso i titoli e di aver ottenuto, per ciascuno dei buoni, l'importo di € 2.508,69, riscontrando "delle discordanze". Al riguardo, rappresenta che l'operatrice di sportello, su esplicita domanda del ricorrente, comunicava che per il periodo dal 21° al 30° anno "non potevano applicarsi le condizioni riportate sul retro dei buoni, bensì i criteri di calcolo degli interessi indicati nel D.M. 13.06.1986".

In data 30.09.2019 proponeva quindi reclamo, che veniva riscontrato negativamente.

Il ricorrente contesta la mancanza di una specifica indicazione del tasso di interesse dovuto negli ultimi dieci anni dalla data di emissione, "malgrado la Tabella allegata al D.M. specificasse il tasso di interessi anche per tale ultimo scaglione di detenzione". L'unico riferimento rimane infatti l'importo fisso riportato sul retro del buono.

Ritiene quindi che per il periodo dal 21° al 30° anno vada tutelato il legittimo affidamento ingeneratosi nel risparmiatore (sul punto, richiama la sentenza n. 13979/2007 delle SS.UU., la decisione n. 5674/2013 del Collegio di Coordinamento nonché diverse decisioni dei Collegi territoriali).



Pertanto nel caso di specie l'intermediario, tenuto ad applicare le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal 21° al 30° anno, *“al lordo delle ritenute fiscali e dell'imposta di bollo”*, dovrà restituire al ricorrente € 1.241,02 per ciascun buono, pari alla differenza tra l'importo effettivamente dovuto e la somma riscossa.

Pertanto, la ricorrente chiede all'Arbitro di *“1) accertare che i due Buoni Fruttiferi Postali di cui in narrativa sono stati emessi successivamente al D.M. del 13.06.1986; 2) accertare la discordanza tra il saggio degli interessi riportato sulla parte posteriore dei buoni e quello previsto dal D.M. del 13.06.1986; 3) accertare che al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi e, nello specifico, dal 21° al 30° anno, deve essere riconosciuto il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo (“L.129.075 per ogni successivo bimestre...”), e per l'effetto, in applicazione dei suddetti criteri: 4) disporre a favore del ricorrente la corresponsione della complessiva somma di € 2.482,04 [...] ovvero disporre il pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia; in ogni caso oltre ulteriori interessi dal dovuto e sino al soddisfo. In ogni caso 7) disporre a favore del ricorrente il rimborso delle spese legali quantificate nella somma di € 250,00; 8) disporre a carico dell'intermediario la refusione dei costi sostenuti dal ricorrente per la presentazione del presente ricorso, quantificati nella somma di € 20,00”*.

Costitutosi, l'intermediario fa presente anzitutto che i buoni appartengono alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13.06.1986.

Tali buoni sono stati emessi su moduli cartacei della precedente serie “P”, come consentito dal decreto stesso, aggiornati con l'indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. ha stabilito i nuovi tassi di interessi applicabili, prevedendo *“un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto”*.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice *“esattamente”* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge inoltre che l'art. 5 ha previsto l'apposizione di un timbro contenente soltanto l'indicazione dei nuovi tassi e *“non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto”*.

Secondo l'intermediario, quindi, il sottoscrittore avrebbe dovuto - e, comunque, potuto - conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13.06.1986 e pubblicata in G.U., come chiarito dalla giurisprudenza di merito e confermato dalla sentenza n. 3963/2019 delle SS.UU., non potendo quindi ritenersi formato alcun legittimo affidamento.

Inoltre, ritiene che sarebbe *“irragionevole”* ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *“dell'ultima riga di tale sottostante scritta”*.

Evidenzia che le decisioni nn. 5673/13 e 5676/13 del Collegio di Coordinamento richiamate dai Collegi territoriali non sono conferenti, in quanto emesse in relazione a buoni a termine. Contesta anche il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa all'erronea emissione di un buono di una serie non più sottoscrivibile.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (ex multis, Trib. di Catania, ordd. del 30.11.2017 e del 28.05.2018, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017); richiama altresì la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

Da ultimo, la resistente afferma che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta anche dal MEF in una nota del 15.02.2018, che riporta.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce che l'intermediario nell'utilizzare i vecchi moduli della serie P per l'emissione dei buoni in questione avrebbe dovuto incorporare *"in maniera trasparente ed intellegibile"* le modifiche sui titoli, con la diligenza professionale di cui all'art. 1176 co. 2 c.c.

Precisa che alla resistente *"sarebbe bastato aggiungere una riga in più al timbro, indicando che dal 21 al 30 anno sarebbe maturato un 'interesse semplice al tasso massimo raggiunto"*, come fatto successivamente per i moduli senza griglia.

Contesta l'interpretazione fornita dall'intermediario circa le disposizioni di cui al DM del 13.06.1986, non comprendendo il motivo per il quale il suddetto decreto avrebbe imposto di modificare solo i primi 4 scaglioni, tenuto anche conto che *"all'epoca della sottoscrizione dei buoni i risparmiatori erano privi delle benché minime cognizioni tecniche"*.

Quanto alla pronuncia n. 13979/2007 delle SS.UU., chiarisce che anche se emessa in relazione ad altri BFP i principi enunciati hanno una portata generale. In particolare, la Suprema Corte, pur ammettendo la possibilità che i rendimenti potessero subire variazioni ad opera di decreti ministeriali successivi, *"valorizza comunque la rilevanza dei dati testuali riportati sul buono al momento della emissione"*, trattandosi del momento in cui si forma il consenso.

Precisa che, diversamente da quanto sostenuto dall'intermediario, la sentenza n. 3963/2019 delle SS.UU., emessa in relazione a buoni emessi prima dell'intervento del D.M. del 13.06.1986, ha inteso dare continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale i buoni postali fruttiferi sono titoli di legittimazione e, sul loro tenore letterale, prevalgono le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi che comportano un'integrazione extratestuale del rapporto ai sensi dell'art. 1339 c.c. .

Insiste pertanto per l'accoglimento delle proprie domande.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di due buoni fruttiferi postali intestati al ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alle serie "Q/P".

In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

Al riguardo, l'art. 5 del D. M. 13.6.1986, dispone che *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Nel caso di specie, dall'esame del buono risulta l'apposizione del timbro con la dicitura "Serie Q/P" (sul fronte) e di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso (sul retro).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

A tale proposito, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017; Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017; e Collegio Bari nn. 5015/2019 e 17893/2018). Tale orientamento è stato peraltro di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (n. 6142/20).

Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei titoli in questione, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P".

Per quanto attiene alla richiesta di refusione delle spese legali, la domanda non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI